



# IL DOTTORE COMMERCIALISTA: DEONTOLOGIA E STANDARD DI PRATICA PROFESSIONALE

---

## **Le società tra professionisti**

Paola Castiglioni Dottore Commercialista



## SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI- normativa

---

Con la Legge di Stabilità 2012 (L. 12.11.2011, n. 183) e la successiva modificazione (L. 27/2012) è stata ammessa per i professionisti la possibilità di esercitare l'attività professionale in forma societaria.

I motivi sono da ricercare nella vastità e nella rapida evoluzione delle competenze richieste al singolo professionista, ma anche nell'incremento degli investimenti necessari per intraprendere la professione, nonché nella necessità di allinearsi con gli altri paesi europei dove da tempo esistevano discipline specifiche per le società tra professionisti.



## SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI-normativa

---

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero della Giustizia n. 34/2013 è stata completata la disciplina delle STP di cui all'art. 10 della Legge 183/2011.

Nello specifico:

- Sono stati designati i criteri e le modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione;
- È stata resa obbligatoria la designazione del socio professionista da parte dell'utente;
- Sono state individuate le incompatibilità;
- È stata richiesta l'osservanza del codice deontologico e la soggezione della STP al regime disciplinare dell'ordine.



## SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI-normativa

---

La società tra professionisti è la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del Libro V del codice civile e alle condizioni previste nell'art. 10, commi 3-11 della Legge n. 183/2011, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.



## SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI-normativa

---

La costituzione può avvenire sotto forma di:

- società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice);
- società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni).
- Cooperative (purché abbiamo almeno di 3 soci anziché 9 come previsto dalla regola generale ).

Si prevede espressamente anche la costituzione di società multidisciplinari, costituite cioè per l'esercizio di una pluralità di attività professionali (ad esempio STP tra avvocati e dottori commercialisti)



## SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI-normativa

---

I Soci, una volta individuato il tipo di società da adottare, dovranno applicare le regole stabilite dal Codice Civile per quest'ultimo fissate con gli adattamenti che tengano conto della disciplina speciale prevista per le STP dalla L. 183/2011 e dal regolamento attuativo.

In particolare l'atto costitutivo deve prevedere che la STP svolge in via esclusiva attività professionale e non attività di impresa .



## SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI-normativa

---

I professionisti possono partecipare **soltanto a una società** e sono tenuti all'osservanza del proprio **codice deontologico**, mentre la società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta sulla base della sede sociale.



## SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI – atto costitutivo

---

Nell'atto costitutivo devono necessariamente essere indicati i seguenti elementi:

1. Sede sociale (rilevante per la determinazione dell'Ordine di appartenenza);
2. Denominazione o ragione sociale (deve necessariamente contenere l'indicazione «società tra professionisti»);
3. Soci (soci professionisti iscritti a Ordini, soci investitori e soci per prestazioni tecniche);
4. Oggetto sociale (esercizio in via esclusiva dell'attività professionale);
5. Conferimento e l'esecuzione dell'incarico;
6. Polizza assicurativa.





SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI - soci

---

## La STP può svolgere attività di revisione legale?

Sì, a patto che i soci professionisti siano iscritti sia sia all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sia al Registro dei Revisori Legali

(Nota prot. PO 287/2014 del 27 gennaio 2015 CNDCEC)



## SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI - soci

---

### Con riferimento ai soci :

- È ammessa la partecipazione in qualità di soci dei **soli professionisti iscritti** ad Ordini, Albi e Collegi, nonché dei **cittadini degli Stati membri** dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante.

Sono ammessi **anche i soggetti non professionisti**, ma soltanto per **prestazioni tecniche** o per **finalità di investimento**.

- I soci di capitale devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità
- **L'esecuzione dell'incarico professionale** conferito alla società deve essere eseguito solo dai **soci professionisti**;



## SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI- soci

---

- La **designazione del socio** professionista che esegue l'incarico conferito alla STP può essere compiuta dal cliente (dopo che la Stp ha informato lo stesso cliente dei soci componenti la società), in mancanza di tale designazione, il nominativo del professionista deve essere **previamente comunicato** per iscritto al cliente, il quale resta libero di valutare la scelta fatta.
- Devono essere definite le **modalità di esclusione** dalla società del socio cancellato dal rispettivo Albo con provvedimento definitivo.
- **i soci professionisti** devono avere i 2/3 dei diritti di voto, se **viene meno** tale condizione – e la prevalenza dei soci professionisti non viene ristabilita nel termine perentorio di **6 mesi** – la società viene **sciolta** e il Consiglio dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritta la società **procede alla cancellazione** della stessa Stp dall'Albo.



## SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI-soci

---

Inoltre, tra le altre novità della L. 27/2012, si prevede che il socio professionista possa **opporre** agli altri soci il **segreto** concernente le **attività professionali** a lui affidate.

Quindi, anche nelle Stp tra il socio professionista e il cliente si instaura un **rapporto** prettamente **fiduciario** basato sulla riservatezza e sul segreto professionale.



## SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI- amministrazione

---

La L 183/2011 nulla dice in merito alla amministrazione delle STP che potrebbe quindi essere affidata anche a soci non professionisti.

In sede di redazione dello statuto è auspicabile inserire clausole che affidino l'amministrazione esclusivamente a soci professionisti o che attribuiscono a questi ultimi particolari diritti relativamente all'amministrazione della società col fine di limitare l'influenza dei soci non professionisti .

E' opportuno infatti che i soci professionisti, ai quali è affidata l'esecuzione dell'incarico, siano liberi da condizionamenti e agiscano nell'interesse del cliente anziché per interessi economici propri dei soci investitori.



## SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI- responsabilità

---

Né la legge né il regolamento affrontano il tema della responsabilità de  
STP.

La Circolare 32/2013 dell' IR (Istituto di Ricerca dei Dottori  
Commercialisti ed Esperti Contabili ) fornisce una interpretazione  
sulla base della quale la STP ha la responsabilità contrattuale nei conf  
del cliente per l'inadempimento del socio professionista.



## SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI- Polizza professionale

---

L'atto costitutivo della STP deve indicare che la società ha stipulato una polizza professionale per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile per i danni eventualmente causati alla clientela dai soci professionisti.

Secondo l'interpretazione dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti (Circ 32/2013) il professionista socio di STP non è tenuto a stipulare una polizza come previsto dal DPR 137/2012 (Legge di Riforma delle Professioni) nel caso svolga la attività esclusivamente nell'ambito della STP.

Diversamente, nel caso in cui il professionista dovesse esercitare attività professionale anche in forma individuale, dovrà stipulare apposita polizza per copertura dei rischi professionali.



## SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI-Registro Imprese

---

La società tra professionisti deve essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese istituita ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs n. 96/2001 e la stessa attesta la qualifica di STP.



Verifica dei requisiti in capo ai soci per escludere ipotesi di incompatibilità.





## SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI-Albo

---

La società tra professionisti deve essere iscritta nella sezione speciale dell'Albo tenuto presso l'Ordine professionale di appartenenza dei soci e coincidente con quello in cui è posta la sede legale della società.



## SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI-trattamento fiscale

---

Solo di recente è stato finalmente chiarito il trattamento fiscale del reddito prodotto dalle STP.

Le STP producono reddito di impresa e la modalità di tassazione dipende dalla tipologia societaria prescelta.

I compensi percepiti dalla STP non sono assoggettati a ritenuta a titolo di acconto da parte del committente.

▪



## SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI-previdenza

---

I soci professionisti delle STP devono iscriversi alla Cassa di Previdenza e sono tenuti al versamento di:

**CONTRIBUTO SOGGETTIVO:** dovuto in relazione al solo reddito professionale netto prodotto nell'anno



Ciascun socio professionista deve versare il contributo soggettivo in relazione alla propria quota di partecipazione agli utili della STP



## SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI-previdenza

---

**CONTRIBUTO INTEGRATIVO:** dovuto da tutti gli iscritti agli albi che esercitano le corrispondenti attività professionali



Ciascun socio professionista deve versare il contributo integrativo sulla quota del volume d'affari della STP rideterminato senza tener conto delle quote riferite ai soci non professionisti.



## SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

---

Secondo uno studio della Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC – Evoluzione dello studio professionale in STP 15 gennaio 2015) è ammessa, nei contesti maggiormente organizzati, sia la cessione dello studio professionale, comprensivo della clientela e dell'avviamento, che il conferimento dello studio professionale in una STP.

La possibilità di trasformare l'associazione professionale in STP va valutata caso per caso non essendo l'associazione professionale riconducibile ad uno schema tipizzato e dovendosi, in via prudenziale, far riferimento alla disciplina contenuta negli statuti degli studi stessi,